

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1356

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati SANTULLI, BUTTI, LICASTRO
SCARDINO, PALMIERI e GARAGNANI**

(V. Stampato Camera n. 1315)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 2002*

**Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in
scienze delle attività motorie e sportive**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.

2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, può definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai *master* universitari di primo livello.